

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1502

(Urgenza)

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

**Aumento dei ruoli organici della magistratura,
delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri**

Seduta del 25 luglio 1950

ONOREVOLI COLLEGHI! — I servizi inerenti alla giustizia, come è noto, sono stati oggetto, specialmente nel periodo più recente, di vivaci e insistenti critiche anche nel Parlamento. Si lamenta soprattutto la lentezza nella definizione dei procedimenti nella materia civile e penale e l'arretrato impressionante sempre in progressivo aumento, con grave pregiudizio degli interessati, particolarmente nei procedimenti penali, dato che in molti casi si tratta di processi contro detenuti.

Molteplici sono le cause di questo stato di cose. E sebbene alcune siano di carattere contingente, collegate all'eccezionale periodo bellico e postbellico e alla sospensione dei concorsi di ingresso nella carriera e delle promozioni, tuttavia allo stato delle cose non è possibile che gli uffici giudiziari siano ricondotti alla normalità dato che sussistono altre cause di disservizio di carattere permanente, tra le quali principale è indubbiamente la insufficienza numerica del personale previsto dal ruolo attuale.

La magistratura costituisce forse l'unico esempio, nei vari rami delle attività dello Stato, in cui l'organico non è in relazione con l'incremento demografico del paese e con

il conseguente aumento degli affari; che anzi (in rapporto ad alcuni anni) ha subito una sia pur leggera contrazione. Detto ruolo infatti, nel 1871, quando la popolazione era circa di 27.000.000 abitanti, prevedeva 4.905 magistrati; nel 1891, 5.064; oggi, con una popolazione quasi raddoppiata, cioè di circa 46 milioni di abitanti, l'organico è di 4.973 unità. Situazione analoga, se pur meno grave, esiste anche nel ruolo dei funzionari di cancelleria, che nel 1871 prevedeva 4.908 cancellieri, mentre oggi ne prevede 4.975, più 1.044 aiutanti. Queste cifre sono indici di una grave sproporzione tra le esigenze degli uffici giudiziari e il personale di cui essi possono disporre; sproporzione anche più evidente, se si considera che l'aumento degli affari, oltreché all'incremento demografico, è altresì collegato con lo sviluppo della vita sociale ed economica e con lo svolgimento della legislazione.

Una idea dell'aumento del lavoro può aversi dai seguenti dati forniti dall'Ufficio centrale di statistica.

Materia civile. — I procedimenti in carico nel 1938-39 raggiunsero la media annua di 505.293; mentre per il solo primo trimestre del 1949 ammontano già a 412.019.

Materia penale. — I processi in carico nel 1938-39 raggiunsero la media annua di 2.744.521; nel primo trimestre 1949 invece risultano già in n. 1.398.902 (a).

Ora, pur ammettendo che, a creare tale crisi possano avere contribuito anche le cause di natura contingente relative al periodo bellico, non si può tuttavia disconoscere che il fenomeno si presenta così imponente da far ritenere che l'aumento degli affari, sia pure in misura inferiore a quella indicata, avrà carattere continuativo.

Ma vi è di più. Gli accennati rilievi riguardano le materie normalmente devolute alla autorità giudiziaria. Occorre per altro tener conto anche delle nuove attribuzioni che continuamente sono conferite alla magistratura da leggi speciali, come ad esempio le contestazioni sulle locazioni degli immobili urbani, sulle affittanze agrarie, sulle assegnazioni di terre incolte, ecc. (b); nuove attribuzioni che potranno ancora aumentare con l'attuazione dell'articolo 102 della Costituzione, che impone di istituire sezioni specializzate presso i tribunali ordinari in sostituzione delle giurisdizioni speciali. È da ricordare inoltre che è pure in corso un disegno di legge per la riforma delle Corti di assise, non attuabile praticamente con il ruolo attuale data la istituzione del doppio grado di giurisdizione nel merito.

Le considerazioni finora esposte sembrano sufficienti per dimostrare la gravità della situazione e la necessità di provvedere, senza ulteriore indugio, all'aumento del ruolo dei magistrati, e per necessaria conseguenza anche di quello dei funzionari delle cancellerie e segreterie, dovendo a questo proposito rilevare che, mentre per l'amministrazione della giustizia nulla si è ancora fatto, in quasi tutte le amministrazioni statali gli organici sono stati già adeguati alle nuove esigenze dei servizi con aumenti che raggiungono anche percentuali notevolissime (c).

(a) I dati per l'intero anno 1949 non sono ancora pubblicati dall'Ufficio centrale di statistica.

(b) Concessione terre incolte: decreto legislativo 19 ottobre 1944, n. 279; affitti fondi rustici: decreto legislativo 1° aprile 1947, n. 277; proroga sfratti: decreto legislativo 23 dicembre 1947, n. 1461; ricostituzione atti stato civile: regio decreto 9 luglio 1939, n. 1328 e decreto legislativo 5 maggio 1946, n. 621.

(c) Decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517: Revisione dei ruoli organici dell'amministrazione finanziaria;

Si è tuttavia osservato che l'aumento del numero dei magistrati potrebbe rendere meno agevole la scelta; e, in via più generale, che la risoluzione del grave problema inerente al funzionamento della giustizia più che con l'aumento dei giudici potrebbe essere raggiunta con la riduzione degli uffici giudiziari, procedendo ad una perequazione del lavoro fra gli stessi e semplificando le procedure. Per quanto attiene peraltro alla selezione degli elementi che aspirano ad entrare nell'ordine giudiziario, il numero notevole dei candidati che si presenta ai concorsi dimostra che un aumento del ruolo, nella misura, senza dubbio assai modesta, di 580 unità — come in seguito sarà precisato — non può influire sfavorevolmente sulla percentuale di capacità media che è data attualmente dai vincitori dei concorsi. Ciò tanto più se si considera che, migliorate le condizioni economiche della

decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111: Revisione dei ruoli organici del Ministero del tesoro;

decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 454: Riordinamento del ruolo organico del personale dei Provveditorati agli studi;

decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 282: Modificazione ai ruoli organici del Ministero dei lavori pubblici;

decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381: Riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455; Modificazioni alla legge 16 giugno 1940, n. 721, sul riordinamento dei ruoli organici dell'Amministrazione civile dell'interno;

decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502: Revisione dei ruoli organici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557: Modificazioni ai ruoli organici del personale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 867: Revisione del ruolo organico della amministrazione centrale del Ministero dell'industria e commercio.

Le percentuali di aumento, solo nel 1948, sono le seguenti:

Ministero del lavoro, il 65 per cento — Ministero dei lavori pubblici, il 43 per cento — Ministero del tesoro (amministrazione centrale), il 43 per cento — Ministero del tesoro (amministrazione provinciale), il 46 per cento — Intendenza di finanza, il 40 per cento — Ispettorato della motorizzazione il 40 per cento — Ragioneria generale dello Stato, il 40 per cento — Corte dei conti, il 30 per cento — Ministero agricoltura, il 29 per cento — Servizi telefonici, il 25 per cento — Ministero delle finanze, il 24 per cento — Ministero dell'interno, il 16 per cento

magistratura, sarà sempre maggiore il numero di coloro che chiederanno di farne parte.

Quando alla seconda obiezione, essa riflette problemi di eccezionale gravità per i riflessi in altri campi; ond'è che, anche ad affrontarli, la soluzione richiederebbe lungo tempo mentre provvidenze urgenti sono indispensabili per le esigenze degli uffici.

Delle ragioni finora esposte si è pure resa conto la Commissione per la riforma dell'Ordinamento giudiziario, la quale, nel progetto presentato lo scorso anno, propose un aumento di 500 magistrati. Senonché la gravità della situazione sopra prospettata impone che, senza attendere il compimento della riforma che — per ovvie ragioni — non potrà avvenire a breve scadenza, si provveda senza ulteriore indugio all'aumento dei ruoli del personale come è preveduto appunto nel presente disegno di legge.

L'aumento determinato in 580 unità per i magistrati è contenuto nei limiti più ristretti consentiti dalle esigenze alle quali occorre provvedere, così da ridurre al minimo l'aggravio del bilancio e da evitare una inflazione la quale potrebbe influire sfavorevolmente sulla selezione.

Di 500 unità è aumentato il ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari. Stabilisce quindi l'articolo 1 che l'organico della magistratura e delle cancellerie è quello contenuto nella tabelle A e B.

Per i magistrati la distribuzione nei vari gradi risulta dal prospetto n. 1 allegato alla presente relazione.

L'aumento più sensibile (n. 452) riguarda i giudici, i sostituti procuratori della Repubblica e i pretori (da 3.041 a 3.493), in relazione alle esigenze dei tribunali e delle preture insistentemente segnalate dai Capi delle corti e dal Foro.

I consiglieri di appello e parificati sono aumentati di 90 unità (da 1.140 a 1.230). Tale aumento è necessario per integrare le piante, attualmente inadeguate, di molte Corti di appello, specie nei grandi centri, e anche per consentire, con l'aumento dei consiglieri, la istituzione di nuove sezioni in alcuni tribunali.

Anche per i consiglieri di cassazione e parificati si è preveduto uno spostamento in più di 26 unità (da 251 a 277). Si verrà così incontro anzitutto alle pressanti esigenze della Corte suprema, nella quale, alla fine del 1949, si registravano pendenti 4.820 ricorsi in materia civile e 20.528 ricorsi in materia penale; mentre, alla fine di gennaio del 1950, le pendenze erano rispettivamente di 6.951 e 21.463 ricorsi. Si potrà provvedere

inoltre ad istituire qualche posto in più di IV grado nelle corti più importanti.

Per quanto riguarda i posti direttivi di grado III, nel prospetto ne sono indicati 70 in luogo di 58. Occorre precisare per altro che la differenza in più non è data dalla creazione di posti *ex novo*, ma dipende dalla sistemazione negli organici della cassazione e della procura generale presso la stessa Corte, dei magistrati di detto grado che già vi prestano servizio. Finora infatti, non essendo assolutamente sufficienti, per le esigenze degli accennati uffici, le attuali piante organiche (13 presidenti di sezione e 1 avvocato generale), l'Amministrazione è stata costretta ad avvalersi dell'articolo 210 dell'ordinamento giudiziario, collocando cioè fuori del ruolo un certo numero di magistrati di grado III ed incaricandoli di esercitare, in soprannumero, le funzioni di presidente di sezione e di avvocato generale.

* * *

Come si è in precedenza accennato, perché gli uffici possano regolarmente funzionare, all'aumento dei magistrati deve corrispondere un congruo aumento dei cancellieri e dei segretari giudiziari, la cui insufficienza numerica, particolarmente nelle sedi di maggiore importanza, è messa insistentemente in evidenza dai Capi delle corti, come una delle cause che hanno contribuito ad aggravare gli inconvenienti lamentati. L'aumento di 500 posti è stato poi ripartito fra i vari gradi con un criterio proporzionale, tenendo conto delle esigenze degli uffici e del possibile impiego di ciascuna categoria negli uffici stessi. La ripartizione risulta dal prospetto n. 2, allegato alla presente relazione.

Un particolare chiarimento merita l'aumento di 10 unità stabilito per il grado VI. Attualmente non per tutte le Corti di appello le piante prevedono come dirigenti della cancelleria della Corte e della segreteria della procura generale funzionari del grado accennato. Ciò perché, quando esso fu istituito (1924), se ne limitò l'assegnazione alla Corte di cassazione e ad alcune Corti di appello più importanti. Ora però, essendosi attribuita la dirigenza a funzionari di grado VI per le Corti di Perugia, Trento, Lecce, Potenza e Caltanissetta, non vi è ragione di mantenere disparità di trattamento per le corti di appello di Ancona, Brescia, Catania, L'Aquila e Messina, rimaste senza dirigenti del grado anzidetto.

Nel provvedere alla sistemazione del personale negli uffici giudiziari non può tra-

scurarsi il problema relativo agli uscieri. L'attuale organico (909 unità) è sicuramente inadeguato. Quasi tutte le preture infatti sono prive di detto personale e agli uffici dei grandi centri esso è assegnato in numero del tutto insufficiente. Ciò non conferisce né al prestigio della funzione giudiziaria né al regolare svolgimento del lavoro, a parte che la deficienza si ripercuote in modo deplorabile anche sui servizi di manutenzione dei locali. Nell'articolo 1, comma secondo, pertanto è stabilito pure un aumento degli uscieri (da 909 a 1.300).

* * *

Nell'articolo 2 è contenuta una speciale norma di attuazione per quanto riguarda l'aumento dei posti di consigliere di appello. I novanta posti di cui è aumentato detto ruolo (che in mancanza di una diversa disposizione, secondo il sistema del vigente ordinamento giudiziario, andrebbero a vantaggio dell'anno in cui la legge entra in vigore) sono invece distribuiti gradualmente in un triennio a decorrere dal 1° gennaio 1951. La disposizione è resa necessaria solo per il ruolo dei consiglieri di appello, data la particolare situazione che si verifica per le promozioni nel ruolo medesimo. Per l'anno 1950 le vacanze nel V grado spettanti al concorso sono finora ben 86, ed altrettante circa quelle spettanti allo scrutinio: numero cospicuo in rapporto a quello dei magistrati partecipanti al concorso e allo scrutinio. Negli anni prossimi, invece, il numero delle vacanze previste è di gran lunga inferiore (il concorso indetto per il 1951, infatti, è per appena 13 posti). D'altra parte nel 1951 compiranno contemporaneamente l'anzianità necessaria per essere ammessi al concorso per le vacanze del 1952 i magistrati provenienti da ben 4 concorsi di ingresso in carriera (vale a dire coloro che entrarono in magistratura nel 1935, in complesso oltre 200). È evidente che se le nuove vacanze nel V grado non si utilizzassero gradualmente ne deriverebbe non solo una grave sperequazione tra i magistrati, che potrebbero conseguire la promozione nel 1950 e nel 1951, e quelli che potrebbero conseguirla solo nel 1952; ma, quel che è più grave, verrebbe a mancare una seria selezione, dato che dei 90 posti di nuova istituzione verrebbe a beneficiare solo un ristretto numero di magistrati, costituiti non da elementi nuovi, ma da coloro che hanno già partecipato senza successo ai concorsi precedenti.

La necessità di ripartizione graduale non esiste invece per i posti di consigliere di cassazione, né per quelli di giudice, sostituto e pretore. Per i primi infatti l'aumento dei posti, contenuto in limiti molto ristretti e per converso il rilevante numero dei magistrati che possono partecipare ai concorsi, assicura una accurata selezione; mentre d'altra parte le esigenze della Corte di cassazione, come si è sopra detto, sono così gravi da non consentire ulteriore ritardo nel dare esecuzione alla legge. Per i giudici, sostituti e pretori poi è da rilevare che, secondo le norme vigenti, i concorsi di ingresso in carriera non debbono necessariamente essere indetti per tutte le vacanze disponibili, ma è in facoltà del Ministro stabilire il numero dei posti da mettere a concorso, secondo le norme dell'articolo 130 dell'ordinamento. È superflua pertanto ogni disposizione circa una eventuale ripartizione graduale sulla opportunità della quale l'Amministrazione potrà decidere al momento opportuno.

L'articolo 3 contiene un'altra norma speciale di attuazione per quanto riguarda gli uscieri giudiziari. I posti disponibili in detto ruolo nella prima attuazione della legge vengono conferiti mediante concorso riservato per metà a favore del personale non di ruolo del Ministero della grazia e giustizia e per metà al personale di 4ª categoria a contratto alle dipendenze dell'amministrazione dell'Africa Italiana.

Le ragioni della disposizione sono chiare: in occasione dell'aumento dell'organico si è ritenuto opportuno favorire l'assorbimento del personale non di ruolo. Il che per il ruolo degli uscieri è possibile senza pregiudizio per quanto riguarda la selezione, trattandosi di personale subalterno. D'altra parte è assicurata l'osservanza di tutte le norme che regolano la assunzione in detto ruolo; si è fatta eccezione solo per quanto riguarda i limiti di età per evidenti ragioni.

All'aumento dei ruoli del personale deve necessariamente seguire la distribuzione dei nuovi posti nelle piante organiche e quindi la modificazione delle medesime; poiché in caso diverso l'aumento stesso resterebbe senza possibilità di attuazione pratica. A parte il considerare che è pure vivamente sentita e segnalata dai Capi la necessità di una più razionale distribuzione del personale mediante una revisione generale delle tabelle organiche.

A questo fine, trattandosi di materia squisitamente tecnica, si provvede con l'articolo 4, con delegazione legislativa al Governo nell'ambito dell'articolo 76 della Co-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

stituzione. Sono stabiliti all'uopo i criteri direttivi che dovranno essere seguiti. Difatti la ripartizione del personale nei vari uffici dovrà essere fatta, tenuto conto del numero dei magistrati e dei funzionari e degli uscieri che vi sono già addetti e del numero degli affari. È definito, d'altra parte, l'oggetto della delega ed è stabilito anche il termine entro il quale essa dovrà attuarsi.

L'aumento degli organici importa un onere finanziario che ascende in complesso a lire 1.176.902.880 annue, come risulta nei dettagli dal prospetto n. 4, allegato alla presente relazione.

Per far fronte a tale spesa si è stabilito nell'articolo 5 di aumentare del 3 per cento

le attuali tasse di bollo ed imposte di registro. Questo aumento apporterebbe al bilancio un maggiore introito che può calcolarsi in lire 1.653.645.039, tenuto conto degli incassi verificatisi durante l'esercizio finanziario in corso. Infatti, come rilevasi dal conto riassuntivo del Tesoro al 28 febbraio 1950, per il periodo dal 1° luglio 1949 al 28 febbraio 1950, gli incassi di bilancio per tasse di bollo ed imposte di registro ammonterebbero a lire 36.747.687.558, che ragguagliati ad un anno vanno elevati a lire 55.121.501.328. Pertanto, il lieve aumento proposto, oltre a compensare interamente la maggiore spesa, apporterebbe un ulteriore utile di 476.742.159 lire.

PROSPETTO N. 1.

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

TABELLA DI RAFFRONTO

| Grado | | Ruolo attuale | Aumento | Ruolo proposto |
|--------------|---|---------------|---------|----------------|
| 1° | Primo Presidente della Corte suprema di cassazione | 1 | — | 1 |
| 2° | Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione — Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | 2 | — | 2 |
| 3° | Presidenti di Sezione ed Avvocato generale di Corte suprema di cassazione Primi Presidenti e procuratori generali di Corte di appello | 58 | 12 | 70 |
| 4° | Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione | 251 | 26 | 277 |
| 5° | Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello | 1.140 | 90 | 1.230 |
| | Primi pretori | 130 | — | 130 |
| 6° | Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari | 1.852 | 300 | 2.152 |
| 7° | | | | |
| 8° | | | | |
| 9° | Pretori e aggiunti giudiziari | 1.189 | 152 | 1.341 |
| 10°-11° | Uditori giudiziari | 350 | — | 350 |
| Totali . . . | | 4.973 | 580 | 5.553 |

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO N. 2.

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
(Gruppo B)

TABELLA DI RAFFRONTO.

| Grado | Ruolo attuale | Aumento | Ruolo proposto |
|--|---------------|---------|----------------|
| 6° Cancelliere capo della Corte suprema di cassazione e Segretario capo della procura generale della Corte suprema di cassazione — Cancellieri capi di Corte d'appello e Segretari capi di procura generale di Corte d'appello | 36 | 10 | 46 |
| 7° Cancellieri capi e Segretari capi di 1ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe . . . | 577 | 50 | 627 |
| 8° Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe . | 797 | 100 | 897 |
| 9° Primi cancellieri e primi segretari | 1.575 | 100 | 1.675 |
| 10° Cancellieri e segretari di 1ª classe | 1.990 | 240 | 2.230 |
| 11° Cancellieri e segretari di 2ª classe | | | |
| Totali | 4.975 | 500 | 5.475 |

PROSPETTO N. 3.

PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

TABELLA DI RAFFRONTO

| | Ruolo attuale | Aumento | Ruolo proposto |
|------------------------|---------------|---------|----------------|
| Uscieri capi | 40 | 60 | 100 |
| Uscieri | 869 | 331 | 1.200 |
| Totali | 909 | 391 | 1.300 |

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PROSPETTO N. 4.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLA MAGGIORE SPESA

| | | |
|---|------|--------------------|
| Per 12 magistrati di grado 3° (1.909.620 × 12) | = L. | 22.915.440 |
| » 26 » » 4° (1.674.640 × 26) | = » | 43.540.640 |
| » 90 » » 5° (1.392.980 × 90) | = » | 125.368.200 |
| » 300 » dal 6° all'8° (media: L. 1.082.053 × 300) | = » | 324.615.900 |
| » 152 » di grado 9° (903.880 × 152) | = » | 137.389.760 |
| <u>580</u> | | <u>653.829.940</u> |

| | | |
|---|------|--------------------|
| Per 10 funzionari di cancelleria e segreteria di grado 6° (L. 914.300 × 10) | = L. | 9.143.000 |
| » 50 » di grado 7° (L. 813.000 × 50) | = » | 40.650.000 |
| » 100 » » 8° (L. 747.460 × 100) | = » | 74.746.000 |
| » 100 » » 9° (L. 689.080 × 100) | = » | 68.908.000 |
| » 100 » » 10° (L. 632.000 × 100) | = » | 63.200.000 |
| » 140 » » 11° (L. 581.040 × 140) | = » | 81.345.600 |
| <u>500</u> | L. | <u>337.992.600</u> |

| | | |
|---------------------------------------|------|--------------------|
| Per 60 uscieri capi (L. 495.480 × 60) | = L. | 29.728.800 |
| » 331 » (L. 469.340 × 331) | = » | 155.351.540 |
| <u>391</u> | L. | <u>185.080.340</u> |

Riepilogo.

| | | |
|--------------------|----|----------------------|
| Per 580 magistrati | L. | 653.829.940 |
| » 500 cancellieri | » | 337.992.600 |
| » 391 uscieri | » | 185.080.340 |
| Totale | L. | <u>1.176.902.880</u> |

N. B. — Il calcolo è stato eseguito in base agli stipendi in vigore al 1° luglio 1949 (compresi, quindi, gli aumenti disposti con la legge 11 aprile 1950 n. 130).

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il ruolo organico della magistratura è aumentato di cinquecentottanta posti secondo la tabella *A* annessa alla presente legge.

Il ruolo organico delle cancellerie e segreterie giudiziarie è aumentato di cinquecento posti secondo la tabella *B* annessa alla presente legge.

Il ruolo organico degli uscieri giudiziari è aumentato di trecentonovantuno posti secondo la tabella *C* annessa alla presente legge.

ART. 2.

I posti aumentati nel ruolo dei consiglieri di Corte di appello ed equiparati saranno ripartiti in parti uguali, a norma delle disposizioni vigenti, quali vacanze previste per il triennio 1951-1953.

ART. 3.

I posti che risultano disponibili nella prima attuazione della presente legge nel ruolo degli uscieri giudiziari saranno conferiti, per una volta tanto, mediante concorso riservato, per metà, al personale non di ruolo, compreso quello assunto ai sensi del regio decreto 7 marzo 1938, n. 305, alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia, e, per l'altra metà, al personale di 4^a categoria a contratto alle dipendenze dell'Amministrazione dell'Africa italiana.

Al conferimento dei posti anzidetti si provvederà con l'osservanza delle disposizioni vigenti per l'ammissione nel ruolo degli uscieri giudiziari, prescindendo dai limiti normali di età purché gli aspiranti non abbiano superato l'età di 45 anni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 4.

Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.

ART. 5.

Alla spesa derivante dalla presente legge valutata in milioni 00.000 sarà fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge contenente il provvedimento di variazioni allo stato di previsione del bilancio dell'entrata per l'esercizio 1950-1951 (provvedimento).

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A

PERSONALE DELLA MAGISTRATURA GIUDIZIARIA
(Gruppo A)

| | | | | |
|--------------|---------|---|------------------|--------------|
| Grado | 1° | Primo Presidente della Corte suprema di cassazione | Numero dei posti | 1 |
| » | 2° | Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione — Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | » | 2 |
| » | 3° | Presidenti di sezione ed avvocato generale di Corte suprema di cassazione — Primi presidenti e procuratori generali di Corte di appello . . . | » | 70 |
| » | 4° | Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte suprema di cassazione | » | 277 |
| » | 5° | Consiglieri e sostituti procuratori generali di Corte di appello | » | 1.230 |
| | | Primi pretori | » | 130 |
| » | 6° | Giudici, sostituti procuratori della Repubblica e aggiunti giudiziari | » | 2.152 |
| » | 7° | | | |
| » | 8° | | | |
| » | 9° | | | |
| » | 10°-11° | Uditori giudiziari | » | 350 |
| Totale . . . | | | Numero dei posti | <u>5.553</u> |

TABELLA B

PERSONALE DELLE CANCELLERIE E SEGRETERIE GIUDIZIARIE
(Gruppo B)

| | | | | |
|--------------|-----|--|------------------|--------------|
| Grado | 6° | Cancelliere capo della Corte suprema, di cassazione e Segretario capo della procura generale della Corte suprema di cassazione — Cancellieri capi di Corte di appello e segretari capi di procura generale di Corte di appello | Numero dei posti | 46 |
| » | 7° | Cancellieri capi e segretari capi di 1ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 1ª classe . . . | » | 627 |
| » | 8° | Cancellieri capi e segretari capi di 2ª classe — Cancellieri di sezione e segretari di sezione di 2ª classe . . . | » | 897 |
| » | 9° | Primi cancellieri e primi segretari | » | 1.675 |
| » | 10° | Cancellieri e segretari di 1ª classe | » | 2.230 |
| » | 11° | Cancellieri e segretari di 2ª classe | | |
| Totale . . . | | | Numero dei posti | <u>5.475</u> |

TABELLA C

PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI

| | | |
|-------------------------------------|----|-----------------|
| Uscieri ^c capi | N. | 100 |
| Uscieri | » | 1.200 |
| Totale . . . | | <u>N. 1.300</u> |